

D.D. 377/V/2015  
del 18-11-2015



## *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

**VISTA** la Raccomandazione del Consiglio dell'8 luglio 2014 sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 dell'Italia e la Raccomandazione del Consiglio del 14 luglio 2015 sul programma nazionale di riforma 2015 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 dell'Italia;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020.

**VISTO** l'articolo 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

**VISTA** la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

**VISTA** la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro";

**VISTO** il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali";

**VISTO**, in particolare, l'art. 15 del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, il quale:

- al comma 1 prevede che allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza Unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali;

- al comma 2 prevede che allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipula, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma;

- al comma 3 prevede che nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità del Ministero di partecipare agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego;

- al comma 4 prevede che subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 90 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui al comma 3;

- al comma 6 abroga il secondo periodo dell'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 33 dello stesso, che prevede che allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l'importo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

**VISTO** il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, n. 121, pubblicato in GU n. 196 del 28 agosto 2014, recante Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in particolare, l'articolo 9 relativo alla Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione;

**TENUTO CONTO** che è trascorso il termine ordinatorio di trenta giorni previsto al comma 5 per la richiesta di anticipazione all'assegnazione a ciascuna Regione a statuto ordinario della relativa quota annua, a valere sul fondo di rotazione di cui al comma 4.

**TENUTO CONTO** che la rilevazione condotta sul personale dipendente a tempo indeterminato impiegato nei centri per l'impiego, nell'ambito del monitoraggio 2015, ha interessato la quasi totalità degli stessi, con trascurabili e non significative mancanze, per le quali sarà possibile effettuare eventuali conguagli sulle risorse da ripartire per l'anno 2016;

## DECRETA

### Articolo 1

1. Con riferimento all'anno 2015, sono destinate, ai sensi del dell'articolo 15, comma 3, del decreto legge n. 78/2015 e ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 150/2015, nell'ambito delle convenzioni stipulate tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e le regioni a statuto ordinario in cui le parti possono prevedere la possibilità del Ministero stesso di partecipare agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego, risorse pari a 140 milioni di euro, ripartite secondo quanto riportato in tabella 1.
2. Le somme di cui al comma 1 sono poste a carico del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236, secondo quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legge n. 78/2015 e dall'articolo 33, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2015.
3. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite fra le Regioni a statuto ordinario in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Le risorse ripartite per ciascuna Regione a statuto ordinario sono riportate nella tabella 1 sulla base dei dati indicati in tabella 2:

**Tabella 1: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ANNO 2015**

<b>Regioni</b>	<b>Risorse</b>
<b>PIEMONTE</b>	11.641.469
<b>LOMBARDIA</b>	15.370.770
<b>LIGURIA</b>	3.930.886
<b>VENETO</b>	11.238.301
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	11.490.281
<b>TOSCANA</b>	10.734.341
<b>UMBRIA</b>	3.351.332
<b>MARCHE</b>	8.416.127
<b>LAZIO</b>	15.194.384
<b>ABRUZZO</b>	4.762.419
<b>MOLISE</b>	1.058.315
<b>CAMPANIA</b>	17.613.391 ✓
<b>PUGLIA</b>	11.616.271
<b>BASILICATA</b>	3.628.510
<b>CALABRIA</b>	9.953.204
<b>TOTALE</b>	<b>140.000.000</b>

**Tabella 2: DATI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE**

<b>REGIONI</b>	<b>numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego</b>
Piemonte	462
Lombardia	610
Liguria	156
Veneto	446
Emilia Romagna	456
Toscana	426
Umbria	133
Marche	334
Lazio	603
Abruzzo	189
Molise	42
Campania	699
Puglia	461
Basilicata	144
Calabria	395
<b>TOTALE</b>	<b>5.556</b>

*Fonte: monitoraggio MLPS servizi per il lavoro 2015*

### **Articolo 2**

- 1.** La Direzione Generale per le Politiche Attive, i servizi per il lavoro e la formazione provvede, subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 dell'art. 15 del decreto legge 78/2015, al versamento delle somme di cui alla tabella 1 entro il termine di trenta giorni dalla stipula della convenzione.
- 2.** Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Firmato

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dr. Salvatore Pirrone